



1250

CITTA' DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Direzione VI Polizia Municipale S.U.A.P. Protezione Civile - Servizio I -

Tel. 0836 561011 Fax 0836 561012 E-mail: poliziamunicipale@comune.galatina.le.it

COMUNE DI GALATINA

Provincia di Lecce



Prot. **20130016293** del 03-05-2013

Uff. carico **POLIZIA MUNICIPALE**

P



Cat 9

Class 2

Ordinanza n. **58/13**

OGGETTO: Gara podistica competitiva "4° Correre Galatina" del 05.05.2013.
Provvedimenti di viabilità.

IL DIRIGENTE

Viste le disposizioni dell'art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con le circolari: n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997; n. 300/A/55805/116/1 dell'8 novembre 1998; n. 300/A/1/43384/116/1 del 17.06.2003;

Vista l'autorizzazione n. 1390 del 03.05.2013 rilasciata dalla Responsabile del Servizio 3° SUAP – con la quale si autorizza il Sig. Giuseppe PALUMBO, nato a Galatina il 14.12.1971 ed ivi residente alla C.da Crocefisso s.n.c., in qualità di responsabile organizzativo della manifestazione podistica e componente dell'Associazione Spostiva A.S.D. "Club Correre Galatina" con sede in Galatina alla via San Lazzaro civ. 45 – per il giorno 5 maggio 2013 lo svolgimento della corsa podistica competitiva con un percorso di Km. 10, giro unico, partenza prevista per le ore 09,30 circa ed arrivo previsto alle ore 12:00 circa;

Preso atto che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Galatina e della frazione di Noha;

Ritenuto di dover disporre, ai sensi della circolare n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997 del Ministero dell'Interno, come modificata ed integrata dalla circolare n. 300/A/55805/116/1 del 9 novembre 1998, dalla nota M/2413/64 del 30.09.2002 e dalla circolare n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003, la sospensione del traffico veicolare sulle strade interessate dalla gara.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 03.05.2013;

Visti gli artt. 4 del D.Lgs 165/2001 e 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente competente;

Visto il Decreto Sindacale n.1 del 04.01.2013 con il quale è stata assegnata la Dirigenza della Direzione VI Polizia Municipale, S.U.A.P. e Protezione Civile;

Visti gli artt. 5, 6, 7, e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285;

ORDINA

che il giorno **05 maggio 2013** dalle ore 08,00 alle ore 13,00 siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alla fase di passaggio dei partecipanti alla manifestazione sportiva competitiva nelle strade e piazze appresso

indicate secondo il percorso evidenziato nella piantina allegata: P.zza San Pietro – C.so P. di Piemonte – P.zza F. Cesari – via P. Mafalda – via P. Jolanda – via Roma – P.zza Alighieri (lato ovest) – C.so Re d'Italia – P.le Stazione – via F. Albanese – via G. Toma – Via Diaz – P.zza Alighieri (lato est) – Fontana Monumentale – C.so P. Luce – via Gallipoli – via val d'Aosta – via Carlo Alberto Dalla Chiesa – via Giotto – via degli Astronauti – via B. Croce – via Aradeo – P.zza San Michele – via Castello – via Collepasso – via vora – S.c. San Vito – via Noha – via U. Lisi – via De Gasperi – via D'Enghien – via Orsini – P.zza Orsini – via Umberto I – via A. D'Aruca – via Cavour – via Lillo – via O. Scalfò – via O. Congedo – Arco Andriani – via V. Emanuele – P.zza San Pietro – Arrivo;



DIVIETO DI SOSTA SU AMBO I LATI con rimozione coatta del mezzo in P.zza San Pietro – C.so P. di Piemonte – P.zza F. Cesari – via P. Mafalda – via P. Jolanda (tratto compreso da via P. Mafalda a via Roma) – P.zza Alighieri (tratto compreso da via Turati a alla Fontana Monumentale) – via G. Lillo (tratto compreso da Arco Andriani a Via Umberto I) – via V. Emanuele;

DALLE STRADE LATERALI AL PERCORSO SARA' CONSENTITO L'ATTRAVERSAMENTO IN ASSENZA DI CONCORRENTI.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti; secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara".

In ogni caso la durata della chiusura di ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 30 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato del transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, il Comando di Polizia Municipale ovvero gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada impegnati nella manifestazione, potranno consentire deroghe ai citati provvedimenti di viabilità, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale. In particolare potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e adottare diverse regolazione dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, compresi ulteriori provvedimenti di chiusura al traffico veicolare nelle vie limitrofe al transito della gara, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, che quanto disposto con la presente non ha effetto per: transito dei veicoli dei residenti ed autorizzati (al solo fine di raggiungere o allontanarsi dal luogo di dimora o di destinazione) delle Forze di Polizia, antincendio, di soccorso e destinati al servizio dei portatori di handicap che accederanno al centro storico da C.so Porta Luce per via S. Stefano ed usciranno, dall'area del centro storico, da via Robertini dir. Via Umberto I – via Lillo.

DISPONE

Altresì che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana podistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere garantito





dagli organizzatori un idoneo servizio di scorta tecnica, in osservanza di quanto disposto con il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" pubblicato sulla G.U. 5 febbraio 2003 n. 29 come modificato con decreto del Ministero dei Trasporti del 19 dicembre 2007 (G.U. 6.3.2008, n. 56) che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura idonea ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione di inizio e fine manifestazione.

I responsabili dell'organizzazione della manifestazione predisporranno altresì a loro cura e spese un idoneo servizio di personale a terra addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, composta da personale abilitato ed in numero sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione e della carovana dei partecipanti in osservanza di quanto disposto con il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" suddetto e, ove le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano, una specifica segnaletica temporanea in corrispondenza delle intersezioni stradali e nei punti più sensibili del percorso che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti chiaramente della sospensione temporanea della circolazione;

Se le condizioni del traffico al momento lo rendano necessario, per la sicurezza della circolazione nonché dei partecipanti e/o degli spettatori, sia disposta la chiusura con idonea transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara nonché per il tempo necessario alle fasi di partenza e arrivo e comunque fino a quando le circostanze lo richiedano a tutela dell'incolumità dei partecipanti e dei terzi. Tutto ciò fermo restando l'obbligo degli organizzatori di liberare l'area nei tempi previsti dalla presente ordinanza.

Gli organizzatori devono garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica, all'estetica ed all'equilibrio ecologico. In ogni caso a tutela della sicurezza e fluidità della circolazione gli organizzatori dovranno adoperarsi tempestivamente affinché venga ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada, in particolare l'addebito delle spese di ripristino;

gli organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati alla manifestazione.

RENDE NOTO

Che la presente autorizzazione è concessa con espressa riserva di revoca o modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Che la manifestazione è svolta sotto la esclusiva e totale responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti che pertanto assumono ogni obbligo di risarcimento derivante dalla manifestazione, in particolare sollevano il Comune di Galatina da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti: dai partecipanti, a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada. Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche le responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine al buono stato di manutenzione del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza del tracciato di gara. Pertanto gli organizzatori, sotto la propria responsabilità ed a proprie cura e spese, dovranno provvedere a verificare accuratamente il percorso di gara, al fine di rilevare, segnalare idoneamente ed efficacemente eventuali buche, avvallamenti, discontinuità del fondo stradale e quant'altro risulti pregiudizievole



alla piena e sicura transitabilità dello stesso, predisponendo ogni idoneo ed opportuno accorgimento o protezione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti alla manifestazione, del pubblico e degli altri utenti della strada.

Gli organi di Polizia Stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare a questo Ufficio eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione.

La massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche dei mezzi di informazione.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 445 collocata a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione.

Si evidenzia in particolare che qualora sia prevista l'apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata essa deve essere collocata in loco almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso.

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Puglia oppure, in via alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 7 agosto 1990, n. 241 si rende noto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente la Direzione VI Polizia Municipale, S.U.A.P. e Protezione Civile.

La presente, oltre ad essere trasmessa in copia all'Ufficio Stampa per la massima divulgazione ai mass media e pubblicata sul sito Web del Comune di Galatina, viene notificata in copia, per debita notizia e per quanto di competenza, a:

- al sig. PALUMBO Giuseppe, meglio sopra generalizzato, in qualità di responsabile organizzativo della manifestazione in narrativa;
- alla Direzione LL.PP.;
- Commissariato di P.S. di Galatina;
- Comando Stazione CC. di Galatina.

Sarà altresì trasmessa, a cura di questo Comando, a mezzo fax, alla Sezione della Polizia Stradale di Lecce - n. 0832 453431 -, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Lecce, Viale Grassi civ. 86 Lecce - n. 0832 350016 - ed al Servizio 118 della A.S.L. Lecce - n. 0832 351256 - per debita notizia e quanto di competenza.

Il presente provvedimento è valido il giorno 05 maggio 2013 dalle ore 08,00 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 13:00.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale incompatibili con la presente.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Galatina, (data protocollo)

Estensore
M. Illegale Michele SPONZIELLO



IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Claudio OREFICHE



